

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il TAR Lazio – Roma, Sez. I-*quater*, con ordinanza n. 4657/2022 REG. PROV. COLL., pubblicata il 19 aprile 2022, resa nel procedimento di registro generale n. 11626/2021, ha autorizzato la Provincia di Latina a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati ammessi al contributo, come indicati nella graduatoria impugnata, mediante notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web di LAZIOcrea S.p.A. di un sunto del ricorso e degli estremi dell'ordinanza, con l'indicazione nominativa di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale.

Ai fini della notifica per pubblici proclami ai controinteressati si pubblica il presente avviso.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I-*quater*, R.G. n. 11626/2021;

2) Nome del ricorrente e amministrazioni intimare:

Ricorrente:

PROVINCIA DI LATINA, con sede a Latina, Via Costa n. 1;

Amministrazioni intimare:

REGIONE LAZIO, con sede a Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7;

LAZIOcrea S.p.A., con sede a Roma, Via del Serafico n. 107;

3) Estremi dei provvedimenti impugnati:

- Determina Dirigenziale prot. n. 3 REG. EM. del 03.08.2021 adottata da LAZIOcrea S.p.A. avente ad oggetto *“Avviso pubblico per la concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni riconosciute o Fondazioni di partecipazione che si occupano di promozione territoriale locale, nell'ambito del Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche, Reg. UE n. 1407/2013 – L.R. n. 13/2007 e s.m.i.. Importo massimo complessivo destinato dalla Regione Lazio alla realizzazione del sopra citato programma regionale straordinario, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, per la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti interessati è pari ad 4,500,000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), a valere sul Capitolo di spesa B41902, ARMO Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 01- aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F.2020. • approvazione dei lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute; • approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi a contributo con relativi importi; • pubblicazione della graduatoria sulla home page e nelle sezioni Amministrazione trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.”;*

- Graduatoria allegata alla Determina Dirigenziale prot. n. 3 REG. EM. del 03.08.2021 adottata da LAZIOcrea S.p.A.;
- Verbali della Commissione di Valutazione;
- Determina Dirigenziale prot. n. 80 REG. EM. del 10.09.2021 adottata da LAZIOcrea S.p.A. avente ad oggetto *“Avviso pubblico per la concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni riconosciute o Fondazioni di partecipazione che si occupano di promozione territoriale locale, nell'ambito del Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Reg. UE n. 1407/2013 – L.R. n. 13/2007 e s.m.i.. Importo massimo complessivo destinato dalla Regione Lazio alla realizzazione del sopra citato programma regionale straordinario, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, per la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti interessati è pari ad 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/OO), a valere sul Capitolo di spesa B41902, ARMO Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 01- aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F.2020, • rettifica in autotutela della graduatoria delle proposte progettuali con inserimento del Comune di Vallerano; • pubblicazione, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L. dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi e finanziabili”;*
- Graduatoria allegata alla Determina Dirigenziale prot. n. 80 REG. EM. del 10.09.2021 adottata da LAZIOcrea S.p.A.;
- Verbali n. 8 e 9 della Commissione di Valutazione;
- Scheda di valutazione della proposta progettuale della Provincia di Latina;
- ogni atto non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente.

4) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

Si è domandato l'annullamento dei succitati provvedimenti per i seguenti motivi:

FATTO

La Regione Lazio, in considerazione dei danni causati dall'emergenza COVID-19, ha ritenuto opportuno sostenere il proprio territorio nella valorizzazione delle eccellenze presenti nei più importanti segmenti turistici della Regione, attraverso la concessione di contributi a favore di Associazioni e/o Fondazioni operanti nel campo del turismo, proponenti progetti finalizzati al rilancio ed alla promozione delle destinazioni turistiche, coerenti con il piano turistico regionale 2020 – 2022.

A tale scopo, con Determinazione n. G01320 del 10.02.2021, la Regione ha approvato l'Avviso pubblico recante *“Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”*, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di proposte progettuali cui destinare l'importo di € 4.500.000,00.

Con la sopraindicata Determinazione la Regione ha disposto di avvalersi, per le attività di supporto connesse all'attuazione dell'Avviso pubblico, di LAZIOcrea S.p.A., società con capitale interamente regionale, soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione.

Pertanto, con la Determina Dirigenziale n. 0138/21 del 11.02.2021, la suddetta società ha indetto un Avviso pubblico destinato ad associazioni aventi ad oggetto lo svolgimento di attività riconducibili alle D.M.O. (Destination Management Organization) e come scopo la valorizzazione e la promozione dei territori regionali.

Nell'Avviso sono state definite la misura e le modalità di erogazione e di revoca dei contributi, nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari.

Con Determina Dirigenziale n. 0327/21 del 25.03.2021 LAZIOcrea S.p.A. ha disposto il differimento, al 12.05.2021, del termine per la presentazione delle proposte progettuali, ulteriormente prorogato al 31.05.2021 con Determina Dirigenziale n. 0527/21 dell'11.05.2021.

In data 28.05.2021, la Provincia di Latina ha risposto all'Avviso pubblico, inviando la propria proposta progettuale con i relativi allegati. La ricorrente ha promosso un partenariato pubblico privato preordinato alla costituzione di una Associazione preposta ad assurgere il ruolo di DMO a livello provinciale per la promozione stabile del proprio territorio come destinazione turistica, quale Ente Capofila e promotore del progetto, raccogliendo l'adesione di n. 43 partners di cui 14 privati e 29 pubblici.

Con Determina Dirigenziale prot. n. 3 REG. EM. del 03.08.2021 LAZIOcrea S.p.A. ha approvato i lavori della Commissione di valutazione e la graduatoria dei soggetti ammessi.

All'esito delle operazioni di valutazione la Provincia di Latina ha conseguito il punteggio di 79/100, posizionandosi al 25° posto della graduatoria, non utile al conseguimento del contributo regionale.

Dei lavori svolti dalla Commissione, LAZIOcrea S.p.A. non ha pubblicato né i verbali delle sedute, né tantomeno le schede con il dettaglio dei punteggi assegnati ai singoli partecipanti. Sicché la Provincia di Latina si è vista costretta a formulare istanza di ostensione di tali atti ed a chiedere alla Commissione le ragioni che, alla luce dei criteri indicati dall'art. 8 dell'Avviso pubblico, hanno portato alla valutazione delle proposte progettuali.

A seguito dell'accesso alla documentazione richiesta, la Provincia di Latina ha ritenuto necessario acquisire anche le proposte progettuali risultate beneficiarie del contributo o, comunque, attributarie di un punteggio superiore a quello dalla stessa conseguito.

Nel frattempo, con Determina Dirigenziale prot. n. 80 REG. EM. del 10.09.2021, LAZIOcrea S.p.A., a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Vallerano, ha provveduto

a rettificare in autotutela la graduatoria finale approvata in data 03.08.2021. La predetta società non si è limitata al solo inserimento del Comune di Vallerano, ma ha anche modificato i punteggi in precedenza attribuiti ai singoli partecipanti.

All'esito della rettifica la Provincia di Latina è stata privata di n. 3 punti relativamente al criterio n. 2 dell'art. 8 dell'Avviso, punti che ad un attento esame della nuova graduatoria sono stati "spalmati" su altri e diversi criteri (n. 6/b e n. 6/f), senza che tale operazione sia stata documentata nei pertinenti verbali e nella Determina, rimanendo così invariato il punteggio finale di 79/100, non utile al conseguimento del finanziamento.

DIRITTO

I.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1, 3 e 12 DELLA LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Il punteggio numerico attribuito alla proposta progettuale della Provincia di Latina, pari ad un totale di 79/100, non risulta supportato da alcun elemento motivazionale od argomentativo, necessario per rendere comprensibile il percorso valutativo che ha condotto la Commissione alla sua espressione.

Ebbene, dalla documentazione acquisita si è rilevato quanto la Commissione ha provveduto alla predisposizione di una scheda di valutazione da compilare per ogni progetto, con riportati i criteri indicati dall'Avviso pubblico ed i relativi punteggi da attribuire.

La Commissione si è limitata a recepire *tout court* i criteri di cui all'Avviso, non ritenendo di doverli integrare con sub criteri o argomenti motivazionali espliciti atti a rendere intellegibili di volta in volta le ragioni dell'attribuzione dei punteggi e a circoscrivere l'ampia discrezionalità riconosciuta dall'Avviso (nei casi di cui al criterio n. 6 a), b) c) d) ed e) dell'art.8).

L'art.12 della legge 241/90 dispone, infatti, che "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati*" esige una misura preventiva di "*trasparenza*" con la determinazione *ex ante* dei criteri e delle modalità a cui attenersi per l'erogazione. La norma, nella sua essenzialità, intende rendere chiaro il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l'esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di eguaglianza (*ex art. 97 e 3 Cost.*).

Il precetto è stato ulteriormente ribadito dalla Delibera A.N.A.C. n. 32/2016, secondo la quale "*l'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta*

comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”.

Nel caso di specie, l'apprezzamento delle proposte progettuali è stato affidato all'espressione del **solo** voto numerico, non accompagnato dalla predeterminazione di voci e sottovoci chiare e puntuali. La Commissione si è limitata ad impiegare i punteggi come previsti dall'Avviso in un limite minimo e massimo, senza declinare all'interno delle macrovoci dei sub criteri o graduare la forbice ancorandola a parametri oggettivi.

Ebbene, sul punto giova osservare che, secondo la giurisprudenza dominante, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; solo così, infatti, sussiste la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e, quindi, di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (Cons. Stato, sez. V, 17.01.2011, n. 222; Cons. Stato, sez. V, 16.06.2010, n. 3806; Cons. Stato, 09.04.2010, n. 1999; T.A.R. Umbria, sez. I, 11.09.2015, n. 365). Viceversa, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell'attribuzione del punteggio stesso: sicché, pur ammettendosi che la mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali possa far sì che l'assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determini un deficit motivazionale, nondimeno si ammette che a tale carenza l'amministrazione possa rimediare illustrando le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio (Cons. Stato, sez. VI, 08.03.2012, n. 1332; Cons. Stato, 18.04.2013, n. 2142; TAR Milano, III, 16.10.2012, n. 2537). Nello specifico, invece, la Commissione non ha ritenuto di dover colmare il deficit motivazionale mediante l'indicazione di specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica o comunque dei descrittori idonei a consentire di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni. Né d'altro canto ha ritenuto di esplicitare, nella redazione del verbale, le ragioni del giudizio e, dunque, emendare l'intrinseca insufficienza motivazionale del mero punteggio numerico attribuito alle proposte progettuali, determinata dalla genericità dei parametri di valutazione prefissati dall'Avviso e aggravata dalla loro mancata articolazione in criteri e sub-criteri.

Dalla carente formulazione dell'Avviso, non compensata da alcuno sforzo motivazionale a corredo della valutazione della proposta della Provincia di Latina, discende, dunque, il difetto

di un'intelligibile correlazione motivazionale tra "criterio" e "punteggio" nei giudizi espressi dalla Commissione.

II.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1, 3 e 12 L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, PALESE E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. CARENZA DI MOTIVAZIONE

Sul punto va osservato che a seguito degli interventi giurisprudenziali recenti, la natura tecnico-discrezionale dell'attività valutativa non impedisce ex se il sindacato giurisdizionale sull'esercizio della stessa, giacché rientra nei poteri dell'Autorità Giurisdizionale non solo verificare se l'esercizio del potere di verifica ed esame delle domande sia stato esercitato in modo conforme alla norma che lo attribuisce (nel caso l'art.8 della *lex specialis*), ma anche di stabilire se *"la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta conforme sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro costituzionalizzato"* (Cons Stato n. 1274/2010). Sicché il principio che si è affermato, in tema di accesso alle agevolazioni in forza di valutazioni discrezionali, è che -sia pure nelle materie e discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale- sussistono e devono trovare applicazione regole e principi che, per quanto elastiche ed opinabili, sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità ed un'intima coerenza, alla quale anche la Pubblica Amministrazione, al pari ed anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere. La giurisprudenza ha altresì rilevato come i giudizi tecnici espressi dalle Commissioni di gara siano suscettibili di scrutinio nei limiti della illegittimità e della manifesta illogicità. Nello specifico, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara sono sindacabili dal Giudice amministrativo *"non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione"* (Cons. Stato, Sez. V, 27.04.2015, n. 2098; Cons. Stato, Sez. III, 02.04.2015 n. 1741), sicché rientra nei compiti del Giudice verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo delle regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (Cons. Stato, Sez. III, 03.12.2016, n. 5232).

Dalle schede allegare ai verbali, acquisiti a seguito della ostensione dei verbali richiesti dalla Provincia di Latina ed approvati con Determina n.3 del 03.08.2021, risulta che la **Commissione ha erroneamente attribuito punti 5 anche ad altre proposte.**

Errore che la Commissione ha provveduto a rettificare mediante modificazione dei punteggi, tutti ricondotti a punti 2, senza tuttavia menzionare e motivare dette operazione nei verbali n. 8 e 9.

I verbali n. 8 e n. 9 si limitano a riferire delle operazioni di riammissione e valutazione della proposta del Comune di Vallerano e del riesame richiesto dalla Associazione Apassiferrati. Del medesimo tenore motivazionale la Determina n. 80, assunta dalla società LAZIOcrea S.p.A. in data 10.09.2021, che indica quale ragione unica della rettifica la riammissione della proposta del Comune di Vallerano. Anche in detta occasione l'atto determinativo non menziona:

- l'errore da parte della Commissione nella attribuzione dei punteggi di cui al criterio n. 2;
- la rettificazione dei punteggi in eccesso (punti 3) con contestuale riallocazione sotto altri criteri;
- la modificazione delle schede in uno ai verbali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e trasmesse al RUP, rieditate nella scheda riepilogativa di cui alla determinazione di rettifica n. 80/2021 oggetto della presente impugnazione.

Di tali operazioni la Provincia è venuta a conoscenza in occasione della ostensione disposta in data 16.09 u.s. che ha coinvolto anche le schede che hanno accompagnato i verbali, poiché evidentemente parte integrante e sostanziale di questi ultimi ed in quanto tali sottoscritti dal Presidente e dai due Commissari.

Solo dall'esame delle schede allegare ai verbali è stato possibile individuare le operazioni di riassegnazione dei punti sopravanzati dalla correzione dell'errore, mai reso noto dalla Commissione.

Quindi, in totale arbitrio e disattendendo alle più elementari regole in tema di trasparenza, pubblicità, correttezza amministrativa ed in spregio ai principi regolatori in tema di accesso alle agevolazioni, la Commissione ha provveduto ad una riassegnazione dei punti alla proposta progettuale della ricorrente, e di molte altre proposte parimenti viziate dal medesimo errore, senza che ciò fosse conseguenza e frutto di una nuova valutazione delle proposte ed in totale assenza di motivazioni, con una condotta che ben è qualificabile arbitraria ed irrituale pertanto palesemente illegittima.

Risulta, quindi, confermato il fatto che la genericità dei criteri in parola non consente di decifrare in alcun modo quali specifici aspetti della proposta progettuale non sono stati

meritevoli di apprezzamento, né di quali elementi la Commissione ha avuto riguardo nell'attribuzione dei punteggi.

III.

ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA DI MOTIVAZIONE

Orbene, nel caso di specie, non si chiede all'Ecc.mo TAR adito di sostituire una propria valutazione, di merito, a quella già svolta in sede amministrativa, ma piuttosto di accertare l'evidente irragionevolezza e/o incongruenza e/o superficialità dell'iter logico-cognitivo seguito dalla Commissione nelle attività di valutazione della proposta progettuale della ricorrente, onde disporre una sua rinnovazione.

Invero, alla luce delle delineate prospettazioni è di tutta evidenza che il giudizio sotto taluni aspetti (criteri) è risultato il frutto di una errata percezione dei fatti, della mancata e/o sviata percezione degli elementi caratterizzanti la proposta progettuale che, non percepiti, non sono stati oggetto di valutazione. Del resto l'omessa motivazione, di cui si è ampiamente detto, non consente la ricostruzione logica del processo valutativo, inficiandolo irrimediabilmente. Volendo non tanto decifrare la *ratio* normativa, si deve subito evidenziare che le erogazioni di contributi esigono regole predeterminate a garanzia di una loro proiezione verso un'utilità pubblica e svolgono un ruolo determinante nel processo decisionale, in mancanza delle quali, può insinuarsi l'arbitrio, venendo meno la funzionalità del fine pubblico.

Ed invero, sia la predeterminazione dei criteri, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole Amministrazioni in sede di concessione dei relativi benefici, sono rivolte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l'attività di erogazione della P.A. deve in ogni caso rispondere a referenti oggettivi e, quindi, definiti prima della adozione di ogni singolo provvedimento.

Le operazioni della Commissione di valutazione sono viziate sotto tutti i profili sin qui richiamati, atteso che le stesse appaiono unicamente circostanziate dall'esame della sussistenza dei criteri previsti dalla tabella presente nell'Avviso pubblico cui è seguita l'attribuzione di un mero punteggio che, tuttavia, ha tralasciato ogni ulteriore verifica di quei parametri prescritti dalla *lex specialis*.

Invero, l'art. 2 “*Ambiti territoriali di intervento e Cluster*” suddivide il territorio della Regione Lazio, quale ambito di operatività dell'Avviso, in sub ambiti specifici: 1) Tuscia e Maremma laziale; 2) Litorale del Lazio; 3) Valle del Tevere; 4) Sabina e Monti reatini; 5) Valle dell'Aniene e Monti Simbruini; 6) Castelli Romani; 7) Monti Lepini e Piana Pontina; 8) Ciociaria; 9) Roma Città Metropolitana (Doc.8). L'art. 4, invece, recante “*Tipologia e finalità degli interventi*”

finanziabili? stabilisce che, ai fini della ammissibilità, le proposte progettuali devono prevedere la valorizzazione degli ambiti territoriali della Regione Lazio (indicati al precedente art. 2 del presente Avviso), mediante una sola proposta progettuale, che deve essere tematica:

- a) ossia riferita ad uno o più Cluster, individuati tra quelli di cui all'art. 2;
- b) oppure territoriale, ossia riferita ad uno o più ambiti territoriali specifici, individuati tra quelli di cui all'art. 2, per un **massimo di due ambiti territoriali** accomunati da uno o più Cluster.

L'Avviso, quindi, fissa un requisito di ammissibilità delle proposte demandando al RUP ed alla Commissione il vaglio sulla osservanza di quanto disposto.

Ebbene, in nessuno dei verbali viene scrutinata la sussistenza del requisito di ammissibilità della valorizzazione di massimo 2 ambiti territoriali, sicché non è dato evincersi in alcun modo se le proposte risultate assegnatarie del beneficio economico abbiano osservato detta statuizione, che in quanto priva di riscontro conferma il denunciato vizio di istruttoria, di carenza di motivazione e di eccesso di potere, viepiù accompagnata dalla violazione immediata e diretta della *lex specialis*. Sotto tale aspetto, la valutazione da parte della Commissione, in quanto non menzionata dai verbali, è da ritenersi del tutto assente.

Ne è riprova il fatto che -a titolo puramente indicativo- la proposta n. 46 -risultata attributaria del punteggio di 89/100, e quindi in posizione utile alla concessione del contributo- nella parte dedicata alla descrizione dell'ambito territoriale interessato dal progetto individua 2 ambiti territoriali (Ciociaria e Litorale laziale), tuttavia l'esame attento delle componenti progettuali evidenzia la presenza del Comune di Castelforte e del Comune di Santi Cosma e Damiano che, secondo le prescrizioni dell'Avviso, ricadono nell'ulteriore e terzo ambito Monti Lepini e Piana pontina risultando, quindi, in spregio al limite massimo di n. 2 ambiti sancito dall'art. 2 lett. b), da sanzionare ex art.8 con l'inammissibilità della proposta.

Anche sotto tale profilo l'attività della Commissione si profila censurabile poiché viziata da macroscopici errori, non conforme alle disposizioni prescrittive dell'Avviso, illogica e carente di istruttoria.

IV.

ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ PALESE E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Ferme restando le censure già ampiamente argomentate che, comunque, inficiano tutto l'iter procedimentale, la proposta progettuale della Provincia di Latina appare irrimediabilmente

compromessa e lesa dalle valutazioni della Commissione che, nell'esonare i confini della discrezionalità tecnica nei termini sopra evidenziati, sono censurabili sotto gli ulteriori profili della illogicità manifesta, della arbitrarietà, della ingiustizia, del travisamento dei fatti.

All'esito dell'esame del compendio documentale acquisito in sede di accesso, si ritiene che il giudizio numerico espresso, non seguito da alcuna argomentazione motivazionale, sia il frutto di una valutazione fuorviata dal travisamento dei fatti, conseguente ad una istruttoria della proposta progettuale carente e superficiale, viziata da errori, dalla manifesta illogicità e dalla irrazionalità dei punteggi assegnati. In particolare ci si riferisce ai seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO N.5

b) capacità di richiamare flussi extraurbani extraregionali e stranieri nel caso di più azioni sarà presa in considerazione quella con maggior peso economico

Il suddetto criterio attribuisce un punteggio determinato alla capacità della proposta di richiamare una specifica categoria di flussi: - extraurbani punti 5; - extraregionali punti 8; - stranieri punti 10.

Sotto questo profilo la Commissione ha attribuito alla proposta della Provincia n.5 punti, ritenendo le azioni presenti capaci di richiamare flussi extraurbani.

Tale valutazione è errata e comunque manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria, fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti. Il criterio nel caso di specie è declinabile nella assenza/presenza della capacità di attirare una specifica categoria di flussi turistici.

Ebbene, la Commissione in modo illogico ed incoerente non ha attribuito alla proposta della Provincia il punteggio pari a 10 nonostante quest'ultima punti quasi esclusivamente ad attirare il flusso turistico straniero.

Tale vocazione è evidenziata in molti passaggi della proposta progettuale in modo chiaro ed inequivocabile, a partire dallo studio dei flussi turistici fondato su una analisi statistica del contesto di riferimento richiamato dalla proposta progettuale. Quest'ultima, infatti, analizza il target cui indirizzare azioni ed interventi della DMO ed al quale proporre "*l'esperienza italiana*" evidentemente tesa ad attrarre un destinatario non italiano!

Riporta infatti il Progetto:

*"Realisticamente si è pensato di definire il target di riferimento partendo dal flusso internazionale diretto su Roma e l'Alta Campania, offrendo uno "slow transfer" di andata o ritorno, attraverso una estensione al viaggio di 2/4 gg per permettere la scoperta del nostro territorio ("**Discover the Real HospITALYty**"), in attesa di un miglioramento dei servizi al momento deficitari con l'umile slogan: "Make Us Improve Our Hospitality". I turisti, suddivisi in piccoli gruppi (max 8 in modo da poter essere accompagnati ovunque e da mezzi di piccolo taglio) potranno scegliere su app e sul portale i POI e le attività da inserire nell'itinerario, personalizzato e guidato, che potranno prenotare direttamente online."*

Vengono a tal fine richiamati i dati relativi alle presenze straniere che maggiormente hanno apprezzato l'Italia ed in particolare la Regione Lazio; quei flussi quindi maggiormente in crescita, verso i quali il Progetto della Provincia ha indirizzato le proprie iniziative: Stati Uniti; Germania; Cina; Brasile; Russia.

In base a questa individuazione sono state selezionate le Fiere cui la DMO avrebbe preso parte, individuate tra quelle ove la presenza di buyers di questi Paesi è stimata più alta. Tali sono risultate: la ITB – Berlino; ETOA – Cina; MTT – Mosca. Questa attenzione al target di cui si è relazionata in modo puntuale nella presentazione del progetto, mette in chiara evidenza la vocazione eminentemente internazionale delle attività contemplate dal Progetto stesso e dalle singole azioni proposte.

Sempre nell'intento di intercettare flussi stranieri, come specificati, la Provincia ha orientato le attività di marketing e comunicazione verso questi Paesi, all'uopo scegliendo di tradurre i messaggi comunicativi in lingua: inglese, tedesca, cinese, portoghese e russa (come ben chiarito nel Progetto). Analogo discorso per lo sviluppo delle app e degli e-book, in ordine ai quali il Progetto precisa la loro destinazione ad un pubblico straniero di livello internazionale. La idoneità del Progetto ad attrarre flussi stranieri si palesa evidente anche dalla denominazione della maggior parte delle iniziative direttamente in lingua inglese segno evidente della loro destinazione ad un turista internazionale:

- Discover the real HospITALYty
- Street'scape
- Riviera di Ulisse experience
- Uno degli eventi sportivi riguarda una **gara mondiale (a coinvolgere atleti e relativi staff provenienti da tutto il mondo)** denominata "International windsurfer regatta"
- Lo slogan proposto è "Make Us Improve Our HospITALYty"
- È prevista altresì la condivisione con l'app "Look & Book" di Easy-Jet.

A rimarcare la internazionalità del progetto e la capacità delle iniziative ad attrarre flussi stranieri è la previsione di una linea di collegamento con il territorio di riferimento al fine di intercettare il turista straniero direttamente presso gli aeroporti più prossimi (Roma e Napoli) con l'intento di andare incontro al turista straniero agevolandolo nel raggiungimento dei punti di interesse individuati dal progetto.

Non di meno sul fronte della formazione, ovvero la parte dedicata ai workshop, il Progetto della Provincia di Latina prevede specifiche occasioni formative per operatori destinate a ***“gestire meglio le conversazioni in lingua straniera”*** chiaramente riferendosi ad attività che vedono nel turista straniero il destinatario delle azioni messe in campo.

La Commissione, quindi, è incorsa in un evidente errore di valutazione ovvero in una

macroscopica svista o comunque in una omessa istruttoria della proposta avendo omesso la valutazione della vocazione internazionale delle tante iniziative promosse dal Progetto della Provincia, accompagnate tutte da specifiche voci di spesa ad attestare la concretezza dell'azione. Ciò rimarca che non siamo di fronte ad una narrazione assertiva, come in taluni casi riscontrata. I costi infatti riportati negli allegati progettuali costituiscono la riprova del livello e della qualità dell'investimento riferito a ciascuna attività contemplata.

Il travisamento dei fatti sin qui richiamati e la illogicità della valutazione in cui è incorsa la Commissione, è evidente anche ove si volesse procedere ad una operazione comparativa delle proposte, alcune delle quali -attributarie del pieno punteggio di 10/10- non risultano tuttavia caratterizzate da una maggiore capacità di attrarre flussi stranieri rispetto a quella proposta dal progetto della Provincia. Sotto questo profilo, vieppiù rimarcato dalla già censurata carenza di motivazione e di sub criteri ad ancorare le valutazioni della Commissione a parametri oggettivi di trasparenza ed equità, la valutazione sullo specifico criterio appare illegittima, arbitraria e finanche viziata per l'evidente disparità di trattamento.

La lesione degli interessi della Provincia di Latina è grave e significativa sul piano sostanziale atteso che, ove attributaria del pieno punteggio pari a 10 (anziché 5), il progetto avrebbe ottenuto complessivamente 84/100 punti, collocandosi in posizione utile in graduatoria ai fini del conseguimento del finanziamento. Per tali ragioni si chiede la corretta attribuzione del punteggio erroneamente non attribuito, e pari a 10 punti.

CRITERIO N.6

b) qualità delle iniziative programmate in particolare delle iniziative che elevano la qualità del progetto in termini di accessibilità

Analoga censura è mossa alle valutazioni della Commissione inerenti il criterio n.6/b anch'esso caratterizzato dalla presenza nell'avviso di un punteggio minimo e massimo (max 10) privo di qualsivoglia ulteriore elemento o criterio valutativo. In questo contesto tuttavia la Commissione avrebbe dovuto fare espreso riferimento, come prescritto dall'Avviso, al Piano Turistico triennale approvato dalla Regione, ove viene precisato cosa debba intendersi per "accessibilità" ai fini della corretta attribuzione del punteggio che, rimesso alla Commissione, avrebbe dovuto quanto meno essere graduato in base alla presenza o meno di requisiti specifici di accessibilità nei termini di cui al Piano regionale.

Dall'analisi dei flussi di turisti provenienti dall'estero, si rileva che la maggior parte di coloro che visitano il Sud-Centro Italia hanno già l'itinerario Roma e Alta Campania (Napoli, Capri, Pompei, Costiera Amalfitana ecc.). Ad essi verrà sostanzialmente proposta una piccola estensione nel passaggio tra le due tappe.

Volendo mirare a questo target già esistente e facilmente agganciabile attraverso TO e OTA, si è pensato di creare un servizio di “*slow transfer*” di andata o ritorno, con una estensione al viaggio da 2 a 4 giorni, per permettere loro la scoperta del territorio eliminando così i problemi di mobilità e di inefficienza della logistica e dell'accoglienza, in attesa che questi si evolvano, anche attraverso questa esperienza diretta. Il progetto prevede anche azioni in tema di formazione e di informazione per aumentare la capacità del territorio di rendersi *accessibile*.

Sebbene la proposta della Provincia abbia declinato il concetto di accessibilità nelle diverse accezioni proposte dal Piano regionale, queste non vengono in alcun modo prese in considerazione, né adeguatamente valorizzate, anzi viene gravemente penalizzata dalla erronea attribuzione del giusto punteggio, vieppiù immotivato, pari a 5/10, per poi subire, in un secondo momento ed anche in questo caso in totale assenza di motivazione ovvero rivalutazione degli elementi caratterizzanti un nuovo punteggio pari a 7/10 in palese violazione dell'esercizio dell'attribuzione. Una valutazione, quindi, che non ha tratto abbrivio dagli elementi caratterizzanti del progetto visto che passa in pochi giorni dall'essere valutata con punti 5 a punti 7 risultando chiaramente irragionevole la prima; illogica ed arbitraria la seconda, disancorata da una valutazione oggettiva ma solo frutto di una illegittima operazione di riattribuzione di punteggi sopravanzati.

Per tali ragioni anche in questo la valutazione offerta dalla Commissione appare chiaramente viziata sotto tutti i profili denunciati.

CRITERIO N.7

Qualità ed impatto della campagna di comunicazione in relazione all'utilizzo di strumenti e tecnologie di comunicazione di nuova generazione

Ancora sotto tale specifico profilo la valutazione della Commissione appare viziata per carenza di istruttoria, per errore manifesto, per disparità di trattamento. Il punteggio attribuibile è anche in questo caso non meglio graduato, atteso che si è in presenza di 10 punti disponibili e chiaramente la discrezionalità tecnica in capo alla Commissione non discende direttamente dalla legge, da nozioni tecnico scientifiche, bensì da ragionamenti discrezionali non ancorati a subcriteri oggettivamente definiti. Il criterio dedotto, infatti, non è “oggettivizzato” da parte dell'Amministrazione procedente, concretandosi in valutazioni di mero apprezzamento che per tale motivo avrebbero dovuto essere assistite da un giudizio di valore benchè sintetico e conciso. Nel rileggere il Progetto della Provincia di Latina, appare incontrovertibile quanto ampio spazio sia stato dedicato alla comunicazione, ritenuta ineludibile strumento per raggiungere nuovi flussi turistici. Il Progetto, dunque, contiene un

piano di comunicazione con obiettivi concreti, raggiungibili attraverso tutti i metodi più innovativi utilizzati dal marketing turistico più moderno.

Ebbene la oggettiva presenza nella proposta della Provincia di Latina di tutti gli strumenti di comunicazione presenti nel mercato turistico mettono in evidenza la manifesta illogicità della valutazione, la quale oltre ad essere sviata nei presupposti di fatto, appare disancorata sul piano fattuale dalla oggettività del progetto nel quale sono presenti tutti i migliori prodotti di comunicazione previsti in ambito turistico. L'esame comparato delle proposte mette poi in evidenza quanto ad un maggior punteggio non corrisponda una più qualificata strategia di comunicazione con ciò sostanziando una evidente ipotesi di disparità di trattamento.

Anche in questo caso l'attribuzione del corretto punteggio avrebbe consentito alla proposta di rientrare a pieno titolo tra quelle finanziabili.

5) Indicazione dei controinteressati:

“soggetti controinteressati ammessi al contributo, come indicati nella graduatoria impugnata” (allegato), ovvero i titolari delle proposte progettuali ritenute ammissibili, elencati nella “Graduatoria delle proposte progettuali” allegata alla Determina Dirigenziale prot. n. 80 REG. EM. del 10.09.2021 ed al Verbale n. 9 del 08.09.2021 della Commissione di Valutazione:

- ASSOCIAZIONE GRUPPO DEI DODICI - ODV, con sede a Marino (RM), Via P. Maroncelli n. 106;
- COMUNE DI PESCOSOLIDO, con sede a Pescosolido (FR), Via Umberto I n. 39;
- COMUNE DI TIVOLI, con sede a Tivoli, Piazza del Governo n. 1;
- FEDERAZIONE ITALIANA GOLF COMITATO REGIONALE DEL LAZIO, con sede a Roma, Via Margutta n. 13 3;
- CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI, con sede a Genzano di Roma (RM), Viale G. Mazzini n. 12;
- PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI, con sede a Campodimele (LT), Viale Glorioso snc;
- COMUNE DI FIUGGI, con sede a Fiuggi (FR), Piazza Trento e Trieste n. 1;
- LA VIA DEGLI ARTISTI, con sede a Viterbo, Strada Palanzana n. 11;
- RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA, con sede a Varco Sabino (RI), Via Roma n. 33;
- ASSOCIAZIONE CULTURALE CINECLUB DEL GENIO, con sede a Viterbo, Via Genova n. 39;
- ASSOCIAZIONE TEVERE DAY, con sede a Roma, Via della Lupa n. 8;
- COMUNE DI ACQUAPENDENTE, con sede a Acquapendente (VT), Piazza Girolamo Fabrizio n. 17;

- ASSOCIAZIONE CULTURALE PALAZZO MERULANA, con sede a Roma, Via Merulana n. 121;
- SUSANNA MILANI, Via Reggio Emilia n. 29, Roma;
- COMUNE DI VALMONTONE, con sede a Valmontone (RM), Via Nazionale n. 5;
- COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE, con sede a Subiaco (RM), Via Cardona n. 8;
- SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE, con sede a Venezia Mestre, Corso del Popolo n. 40;
- ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO DELLA VIA AMERINA E DELLE FORRE, con sede a Civita Castellana (VT), Via S.S. Martiri Giovanni e Marciano n. 10;
- STAY ISOLA RETE D'IMPRESA, con sede a Isola del Liri (FR) in Piazza XX Settembre n. 13;
- CASA CIVITA S.r.l., con sede a Bagnoregio (VT) in via Roma n. 28;
- PARCO NATURALE DEI CASTELLI ROMANI, con sede a Rocca di Papa (RM), Via Cesare Battisti n. 5;
- VINCENZO PEPARELLO, Via Colesanti n. 30, Bolsena (VT);
- COMUNE DI LATINA, con sede a Latina in Piazza del Popolo n. 1;
- ASSONAUTICA ACQUE INTERNE LAZIO E TEVERE, con sede a Roma Via Montesanto n. 10/A;
- LANG SHINING S.r.l.s., con sede a Roma, Piazzale Roberto Ardigò n. 30/A.

Per ogni evenienza si elencano anche i titolari delle proposte progettuali ritenute ammissibili ma non finanziabili (allegato), elencati nella "Graduatoria delle proposte progettuali" allegata alla Determina Dirigenziale prot. n. 80 REG. EM. del 10.09.2021 ed al Verbale n. 9 del 08.09.2021 della Commissione di Valutazione:

- CREATIVA' SOCIETÀ COOPERATIVA;
- EXPERIENCE LAB S.R.L.;
- COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO;
- FONDAZIONE ICM;
- TLC S.R.L.;
- COMUNE DI POMEZIA;
- COMUNE DI SUTRI;
- BOVILLE ERNICA;
- AISFROR S.R.L.;
- COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;
- O.P.E.S.;
- APS EXOTIQUE;
- COMUNE DI VITERBO;
- AGENZIA FROSINONE FORMAZIONE LAVORO;

- ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE;
- MULTIMODAL 3D S.R.L.;
- FONDAZIONE CANNETO;
- IL VIAVAI;
- GAL TERRE DI PREGIO;
- COMITATO GEMELLAGGI TERRACINA;
- COMUNE DI NEROLA;
- APASSIFERRATI;
- RISERVA DEI LAGHI;
- ALMA TRAVEL S.R.L.;
- ASS. LATIUM VETUS;
- COMUNE SELCI;
- ELISA BELLOTTI;
- COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI;
- COMUNE DI VALLERANO;
- COOPERIAMO INSIEME;
- QUALIS ITALIA S.R.L.S.;
- AM.AL.F.I. GLOCAL SERVICES S.R.L.;
- ASSOCIAZIONE CULTURALE RI-GYMNASIUM;
- COMUNE POSTA FIBRENO;
- COMUNE DI APRILIA;
- COMUNE DI PALESTRINA;
- DISEGNI DISPARI;
- FEDERICO SCARABINO;
- IMMERSIVE;
- ASSOCIAZIONE MARGOT THEATRE;
- VALENTINA LILLA;
- CASTELFORTE;
- OPERA IN ROMA S.R.L.S.;
- ARCHEO ROMA TOUR;
- ASSCOMM;

6) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 11626/2021) nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Lazio - Roma" della sezione "TAR".

7) Estremi dell'ordinanza:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I-quater, con l'ordinanza n. 4657/2022 REG. PROV. COLL., pubblicata il 19 aprile 2022, resa nel procedimento di registro generale n. 11626/2021, con la quale ha disposto l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente nei confronti dei soggetti controinteressati ammessi al contributo, come indicati nella graduatoria impugnata, a mezzo di notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web di Laziocrea spa di un sunto del ricorso e degli estremi dell'ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i soggetti collocati nella finale graduatoria; ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 28 giugno 2022 riservando all'esito la regolamentazione delle spese della fase cautelare.

8) Il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I-quater, n. 4657/2022 REG. PROV. COLL., l'elenco nominativo di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, sono allegati e scaricabili.

Latina, 3 maggio 2022

Avvocato Claudia Di Troia

Avvocato Giulio Tatarelli